

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2025, n. 46-2082

Legge regionale n. 34/2004. Programma pluriennale Attività Produttive di cui alla D.G.R. n. 40-6154 del 2 dicembre 2022. Cofinanziamento contratti di sviluppo di cui al DM del 9 dicembre 2014. Approvazione schema Accordo di sviluppo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, la Soc. ...



Seduta N° 134

Adunanza 22 DICEMBRE 2025

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 46-2082/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 34/2004. Programma pluriennale Attività Produttive di cui alla D.G.R. n. 40-6154 del 2 dicembre 2022. Cofinanziamento contratti di sviluppo di cui al DM del 9 dicembre 2014. Approvazione schema Accordo di sviluppo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, la Soc. Altair Chemical S.r.l., in qualità di soggetto proponente, unitamente all'Università degli Studi di Torino, "Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco", ed all'Università di Pisa, "Dipartimento di Ingegneri civile ed industriale". Cofinanziamento regionale di euro 350.000,00.

A relazione di: (Tronzano), Gabusi

Premesso che:

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione amministrativa e con il Ministro del turismo, in attuazione dell'articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008, disciplina la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

in particolare, gli articoli 8 comma 1, 9 comma 3 e 10 comma 2 del suddetto decreto prevedono la possibilità da parte delle Regioni, di cofinanziamento dei contratti di sviluppo da realizzarsi nelle aree di competenza;

il decreto-legge n. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", (cd "Decreto del fare"), all'articolo 3, ha rifinanziato lo strumento dei contratti di sviluppo, consentendone

l'applicazione anche a favore delle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, ivi inclusi il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 14 febbraio 2014 ridefinisce, in attuazione del suddetto articolo 3, le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi attuati mediante la sottoscrizione dei contratti di sviluppo;

il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 9 dicembre 2014, al fine di dare continuità all'attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo, come riformata dal decreto del 14 febbraio 2014, disciplina le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 133/2008 in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER (regolamento generale di esenzione aiuti di stato), valide per il periodo 2014-2020, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, fissata dall'articolo 9, comma 1, del sopracitato DM del 14 febbraio 2014;

l'articolo 9 bis "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni" del DM del 9 dicembre 2014 ha istituito, limitatamente alle domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, per i programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la possibilità di formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate;

la gestione dei Contratti di sviluppo è affidata, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legge n. 112/2008, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (Agenzia), che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

Richiamato che:

la legge regionale n. 34/2004 in materia di "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive" disciplina gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici;

con la DGR n. 9-624 del 3 dicembre 2019 si è provveduto a definire i criteri per il cofinanziamento regionale dei Programmi di sviluppo ai sensi del citato decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 9 dicembre 2014, mediante un contributo in conto capitale concedibile nella misura pari al 5% degli investimenti ammissibili, con un limite massimo di:

1. € 350.000,00 per domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del D.M. dicembre 2014 – Contratti di sviluppo;
2. € 1.500.000,00 per domande di agevolazione presentate ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014 – Accordi di Sviluppo;

con la DGR n. 40-6154 del 2 dicembre 2022 è stato approvato il Programma regionale Pluriennale d'intervento relativo al periodo 2022/2024, prorogato al 31 dicembre 2025 dalla DGR n. 37-542 del 16 dicembre 2024.

Preso atto che la società Altair Chemical S.r.l., costituita il 1° gennaio 2024 a seguito di fusione per incorporazione, è attiva nel settore della chimica inorganica di base ed è specializzata nella produzione di derivati potassici, cloroaromatici e clorurati inorganici, destinati a numerosi settori industriali tra cui alimentare, farmaceutico, agricoltura, trattamento acque e industria enologica ed è terzo produttore europeo per quota di mercato nell'idrossido, carbonato di potassio e cloroparaffine e secondo operatore nazionale per acido cloridrico ed ipoclorito di sodio, opera su due stabilimenti localizzati a Saline di Volterra (PI) ed a Pieve Vergonte (VB).

Preso atto, inoltre, che la suddetta Altair Chemical S.r.l., congiuntamente all'Università degli Studi

di Torino, “Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco”, ed all’Università di Pisa, “Dipartimento di Ingegneria civile e industriale”:

- hanno proposto un programma di sviluppo per la tutela ambientale che prevede un progetto di investimento per la tutela ambientale e un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come di seguito sinteticamente illustrati:

1. il progetto di investimento per la tutela ambientale, da realizzare presso lo stabilimento di Pieve Vergonte (VB), inquadrato dalla proponente nella fattispecie di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d) del D.M. del 9 dicembre 2014 “*efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare*”, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER), prevede una “*sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati)*” e la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di ca. 15.000 ton/anno di epicloridrina, composto organico clorurato, intermedio fondamentale nella chimica delle materie plastiche e nella preparazione delle resine epossidiche;

2. il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, realizzato nelle Regioni Piemonte e Toscana dalla proponente unitamente all’Università degli Studi di Torino ed all’Università di Pisa, è finalizzato all’ottimizzazione del processo produttivo mediante attività mirate alla gestione della qualità delle materie prime e della cinetica delle reazioni chimiche ed all’efficientamento energetico del processo, incluso il recupero di calore;

- in data 24 dicembre 2024, hanno presentato all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia (Agenzia), in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo inerente al suindicato programma di sviluppo per la tutela ambientale, con contestuale istanza, da parte della sola proponente, di attivazione della procedura per la sottoscrizione dell’Accordo di sviluppo, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014.

Dato atto che, con riferimento al progetto di investimento per la tutela ambientale, da realizzare presso lo stabilimento di Pieve Vergonte (VB), in esito alle verifiche della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell’Agenzia:

- per l’attuazione dell’intervento, la cui spesa complessiva è pari ad euro 63.090.000,00, a fronte degli investimenti agevolabili pari ad euro 27.090.000,00, le agevolazioni concedibili sono stimate in euro 11.452.250,00, nella forma di contributo a fondo perduto e, pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari ad euro 11.452.250,00 e, per costi di gestione, pari ad euro 233.719,39;

- l’intervento interessa lo stabilimento produttivo ubicato nel Comune di Pieve Vergonte (VB), ricadente in un’area del territorio nazionale non ricompresa tra quelle dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;

- tale programma di sviluppo prevede un unico progetto di investimento per la tutela ambientale e un annesso progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con investimenti complessivi come di seguito illustrato:

- progetto di tutela ambientale: gli investimenti previsti sono pari ad euro 56 milioni, di cui euro 20 milioni finalizzati all’installazione nel sito di un impianto per la produzione di epicloridrina a partire da glicerina e acido cloridrico; le agevolazioni massime concedibili risultano pari ad euro 8.000.000,00 nel rispetto del massimale ESL (pari al 40%) previsto per i progetti di investimento di cui all’articolo 47 del GBER realizzati da grandi imprese, in un’area di territorio nazionale non ricompresa tra quelle ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
- progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: gli investimenti previsti sono pari ad euro 7.090.000,00, finalizzati all’ottimizzazione del processo produttivo; le agevolazioni massime concedibili, risultano pari ad euro 3.452.250,00 nella forma di contributo diretto alla spesa, in linea con l’intensità massima concedibile ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE n.

651/2014, pari al 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale ed al 25% per lo sviluppo sperimentale, maggiorata di 15 punti percentuali ai sensi dell'articolo 25, comma 6, lettera b) punto i) del citato Regolamento, in quanto il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

- la realizzazione degli investimenti sopraindicati consentirà un incremento occupazionale complessivo di n. 13 Unità Lavorative Annue (ULA) nell'anno a funzionamento a regime (2027) passando dagli attuali 86 U.L.A. data di presentazione della domanda di agevolazione (31 dicembre 2024), ai 99 U.L.A (2027).

Preso atto che l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia:

con nota prot. n. 00000119 del 10 aprile 2025, ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte (agli atti della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale);

con nota del 5 novembre 2025, ha trasmesso al MIMIT (prot. n. 0094474) le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che con nota prot. 00016081 del 18 dicembre 2025, a seguito delle interlocuzioni intercorse e dello svolgimento del tavolo negoziale del 9 dicembre 2025, al fine di consentire l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione dell'Accordo di Sviluppo, il Direttore della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale ha comunicato, la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale, unitamente alla disponibilità da parte della Regione Piemonte a cofinanziare il sopra citato programma di sviluppo di tutela ambientale presentato da Altair Chemical S.r.l., in qualità di soggetto proponente, unitamente all'Università degli Studi di Torino ed all'Università di Pisa, mediante un contributo a fondo perduto pari ad euro 350.000,00.

Dato atto, inoltre che, come da verifiche della sopra citata Direzione regionale Competitività del Sistema regionale:

alla luce delle valutazioni effettuate dall'Agenzia, il programma di sviluppo presentato è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e risulta coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, così come modificati dal decreto 2 novembre 2021;

la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, la soc. Altair Chemical S.r.l., in qualità di soggetto proponente, unitamente all'Università degli Studi di Torino, "Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco", ed all'Università di Pisa, rientra nell'ambito della fattispecie di cui al più volte citato articolo 9-bis del decreto ministeriale 9 dicembre 2014;

il fabbisogno di risorse pubbliche per la realizzazione del predetto programma di investimento risulta pari ad euro 11.452.250,00 nella forma di contributo a fondo perduto, oltre ad euro 233.719,39 per costi di gestione;

al sopra citato fabbisogno di risorse pubbliche (euro 11.452.250,00 nella forma di contributo a fondo perduto ed euro 233.719,39 per costi di gestione) si farà fronte mediante l'apporto di competenza:

1. del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per un importo complessivo di euro 11.355.969,39;
2. della Regione Piemonte quantificato, ai sensi della citata DGR n. 9-624 del 3 dicembre 2019 per un importo di € 350.000,00;

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 9 bis del D.M. del 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, la soc. Altair Chemical S.r.l., in qualità di soggetto proponente, unitamente all'Università degli Studi di Torino, "Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco", ed all'Università di Pisa, "Dipartimento di Ingegneri civile ed industriale", per la realizzazione di un programma di sviluppo per la tutela ambientale finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di ca. 15.000 ton/anno di epicloridrina, composto organico clorurato, intermedio fondamentale nella chimica delle materie plastiche e nella preparazione delle resine epossidiche, attraverso l'utilizzo e il riciclo del glicerolo (sottoprodotto dell'industria del biodiesel) presso il sito di Pieve Vergonte (VB).

Dato atto che la sopra citata somma, pari ad euro 350.000,00, trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili a valere della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.03 "Ricerca e innovazione" per € 350.000,00 sul cap. 215382 annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della sopra citata Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, il presente provvedimento si inserisce nell'ambito:

1. dell'articolo 28, comma 1, lettera d) del D.M. del 9 dicembre 2014 *"efficienza nell'utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un'economia circolare"*, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 47 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER);

dell'articolo 25 del Regolamento UE n. 651/2014, pari al 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale ed al 25% per lo sviluppo sperimentale, maggiorata di 15 punti percentuali ai sensi dell'articolo 25, comma 6, lettera b) punto i) del citato Regolamento.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro € 350.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, la Soc. Altair Chemical S.r.l., in qualità di soggetto proponente, unitamente all'Università degli Studi di Torino, "Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco", ed all'Università di Pisa, "Dipartimento di Ingegneri civile ed industriale", per la realizzazione di un programma di investimento per la tutela ambientale finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di ca. 15.000 ton/anno di epicloridrina, composto organico clorurato, intermedio fondamentale nella chimica delle materie plastiche e nella preparazione delle resine epossidiche, attraverso l'utilizzo e il riciclo del glicerolo (sottoprodotto dell'industria del biodiesel) c/o il sito di Pieve Vergonte (VB) destinando € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale;

- che tale somma trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili a valere della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.03 "Ricerca e innovazione" per € 350.000,00 sul cap. 215382 annualità 2025 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027;

- di demandare al Presidente pro tempore della Regione Piemonte o suo delegato alla sottoscrizione del citato Accordo di sviluppo, autorizzando l'apposizione delle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessaria al momento del suo perfezionamento;
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale l'adozione degli atti e dei provvedimenti, necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d) e dell'articolo 26, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparenza".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2082-2025-All_1-
11_12_2025_Schema_AdS_Altair_Chemical__CDSAMB00000005__agg....pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO DI SVILUPPO

All. A)

TRA

IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

LA REGIONE PIEMONTE

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO

SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

LA SOCIETÀ ALTAIR CHEMICAL S.R.L.

**L'UNIVERSITÀ DI TORINO – DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL
FARMACO**

E

**L'UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E
INDUSTRIALE**

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura

produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

Il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel seguito "*Agenzia*") le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione. I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico, che ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy (nel seguito "*Ministero*"), e l'*Agenzia* sono regolati dalla convenzione sottoscritta in data 29 novembre 2012 e successivamente integrata con atti del 27 giugno 2013, 22 settembre 2015, 15 dicembre 2015, 7 marzo 2017, 17 aprile 2019 e 30 marzo 2022, che trova applicazione anche ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l'articolo 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il *Ministero*, l'*Agenzia* e l'impresa proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

Altair Chemical S.r.l., grande impresa, costituita il 1° gennaio 2024 a seguito della fusione per incorporazione tra Hydrochem Italia S.r.l. (società incorporante) ed Altair Chimica S.p.A. (società incorporata), appartiene al Gruppo Essec, riconducibile alla Famiglia Nulli. Nello specifico, il capitale sociale di Altair Chemical S.r.l. - pari a €/000 6.904 - è detenuto al 100% dalla Essec Industrial S.p.A.

Altair Chemical S.r.l. è attiva nel settore della chimica inorganica di base ed è specializzata nella produzione di derivati potassici, cloroaromatici e clorurati inorganici, destinati a numerosi settori industriali tra cui alimentare, farmaceutico, agricoltura, trattamento acque e industria enologica. La società, terzo produttore

europeo per quota di mercato nell'idrossido, carbonato di potassio e cloroparaffine e secondo operatore nazionale per acido cloridrico ed ipoclorito di sodio, opera su due stabilimenti localizzati a:

- ❖ Saline di Volterra (PI): sito destinato alla produzione e commercializzazione di potassa caustica (solida a scaglie o in soluzione acquosa), soda caustica soluzione, cloruro di potassio per uso alimentare, carbonato di potassio e derivati del cloro (acido cloridrico, cloruro ferrico e ferroso, ipoclorito di sodio e cloroparaffine);
- ❖ Pieve Vergonte (VB): sito destinato alla produzione e commercializzazione di soda caustica soluzione, potassa caustica soluzione e derivati del cloro (cloroaromatici, acido cloridrico e ipoclorito di sodio).

Altair Chemical S.r.l., in qualità di soggetto proponente, unitamente all'Università di Torino - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e all'Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria civile e industriale, in qualità di soggetti aderenti, con domanda del 24 dicembre 2024 hanno presentato all'*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo che ha ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo per la tutela ambientale, articolato in un progetto di investimento per la tutela ambientale, localizzato nella Regione Piemonte, ed un progetto di ricerca e sviluppo, da realizzare nelle Regioni Piemonte e Toscana.

Contestualmente alla presentazione della proposta di contratto di sviluppo per la tutela ambientale, il soggetto proponente ha presentato all'*Agenzia* l'istanza di attivazione della procedura per la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Il programma di sviluppo per la tutela ambientale proposto alle agevolazioni interessa lo stabilimento produttivo ubicato in Via Mario Massari n. 30 nel Comune di Pieve Vergonte (VB), ricadente in un'area del territorio nazionale non ricompresa tra quelle dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Nello specifico, tale programma di sviluppo prevede un unico progetto di investimento per la tutela ambientale e un annesso progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con investimenti

complessivi per €/000 63.090, di cui €/000 27.090 richiesti alle agevolazioni, come di seguito illustrato:

- **progetto di tutela ambientale:** la società prevede investimenti per €/000 56.000, di cui €/000 20.000 richiesti alle agevolazioni, finalizzati all'installazione nel sito di un impianto per la produzione di epicloridrina a partire da glicerina e acido cloridrico;
- **progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:** la società prevede investimenti per €/000 7.090, interamente richiesti alle agevolazioni, finalizzati all'ottimizzazione del processo produttivo dell'epicloridrina a partire dal glicerolo con particolare attenzione alla gestione della qualità delle materie prime, alla cinetica delle reazioni chimiche e all'efficienza energetica del processo.

Le agevolazioni complessivamente richieste sono pari a €/000 11.452, di cui €/000 8.000 a titolo di contributo in conto impianti ed €/000 3.452 a titolo di contributo diretto alla spesa.

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 che stabilisce che gli oneri relativi alle attività svolte dall'*Agenzia* per la gestione dello strumento agevolativo non possono eccedere la misura del 2% delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche ed integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1, che ha introdotto l'articolo 9-bis concernente gli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni";
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione, del 2 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 215 del 7 luglio 2020, che modifica il suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 prevedendone la proroga fino al 31 dicembre 2023;
- la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, modificata con decisione della Commissione europea C(2022) 1545 *final* del 18 marzo 2022 (aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) - Italia);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2021, n. 40, con il quale sono state introdotte modifiche alla disciplina in materia di Contratti di

sviluppo, Accordi di programma e Accordi di sviluppo, di cui al decreto 9 dicembre 2014, anche al fine dell'accelerazione e semplificazione delle relative procedure amministrative;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei programmi di sviluppo necessari per l'accesso allo strumento agevolativo e le modalità di attivazione delle procedure connesse alla sottoscrizione degli Accordi;
- il regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, che apporta ulteriori modificazioni al regolamento (UE) n. 651/2014 prevedendone, altresì, la proroga fino al 31 dicembre 2026;
- il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 novembre 2023, n. 256, recante ulteriori modifiche alla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo, di cui al decreto 9 dicembre 2014;
- la circolare direttoriale 18 ottobre 2024 n. 42944, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 ottobre 2024, n. 252, che fornisce precisazioni in merito all'applicazione della disciplina ambientale recata dal regolamento GBER;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, all'articolo 60, comma 2, ha autorizzato una spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che ha disposto, tra l'altro, le modalità di utilizzo delle risorse di cui sopra e delle economie rinvenienti dall'attuazione della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", che dispone, nello stato di previsione del *Ministero*, per gli anni successivi al 2021, fino al 2035, il rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1 della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei Contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 1.050 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023, 80 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 70 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2025 al 2035;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", che dispone, nello stato di previsione del *Ministero*, per gli anni dal 2022 al 2036, l'ulteriore rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1 della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei Contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 1.950 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, 250 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023, e 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2024 al 2036;
- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2022, n. 104, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalle suindicate leggi per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, pari a complessivi euro 1.370.000.000,00, e sono state altresì riprogrammate parte delle risorse di cui al richiamato decreto 5 marzo 2021, per un importo di euro 100.000.000,00;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2, comma 1, della succitata direttiva, che destinano risorse pari a complessivi euro 820.000.000,00 al finanziamento degli Accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014 nonché delle istanze di Accordo di sviluppo di cui

all'articolo 9-bis del medesimo decreto che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentate successivamente alla data di pubblicazione della direttiva, nonché a quelle - aventi ad oggetto i medesimi programmi di sviluppo - già presentate all'*Agenzia* e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo, a condizione che presentino i requisiti di accesso previsti dal decreto 9 dicembre 2014, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021;

- la domanda del 24 dicembre 2024, con la quale la società Altair Chemical S.r.l., in qualità di soggetto proponente, unitamente all'Università di Torino - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e all'Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria civile e industriale, in qualità di soggetti aderenti, hanno presentato all'*Agenzia* una proposta di contratto di sviluppo inerente ad un programma di sviluppo per la tutela ambientale, articolato in un progetto di investimento per la tutela ambientale, localizzato nella Regione Piemonte, ed un annesso progetto di ricerca e sviluppo, da realizzare nelle Regioni Piemonte e Toscana;
- l'istanza presentata all'*Agenzia* in pari data, finalizzata all'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda;
- le note del 9 e 10 aprile 2025 acquisite al prot. MIMIT n. 0038640 e n. 0038714, con le quali l'*Agenzia* ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alle Regioni Piemonte e Toscana;
- la nota del 18 aprile 2025, con la quale la Regione Toscana ha espresso il parere favorevole in merito alla compatibilità dell'iniziativa con i programmi di sviluppo locale e non si è resa disponibile al cofinanziamento;
- le note del 5 novembre 2025 acquisite al prot. MIMIT n. 0094474 e n. 0094522, con le quali l'*Agenzia* ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

- la nota del 18 dicembre 2025 (prot. 00016081 del 18 dicembre 2025), con la quale la Regione Piemonte ha comunicato la compatibilità degli investimenti previsti con la programmazione regionale e la disponibilità a cofinanziare l’iniziativa per euro 350.000,00;
- la deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____, con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all’uopo la somma complessiva di euro 350.000,00 (*trecentociquantamila/00*);
- il decreto del _____, con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy ha espresso il nulla osta alla sottoscrizione dell’Accordo di sviluppo in questione;
- l’articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- il programma di sviluppo per la tutela ambientale proposto da Altair Chemical S.r.l. congiuntamente all’Università di Torino - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e all’Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria civile e industriale, prevede un progetto di investimento per la tutela ambientale e un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come di seguito illustrati:

❖ **il progetto di investimento per la tutela ambientale**, da realizzare presso lo stabilimento di Pieve Vergonte (VB), è stato inquadrato dalla proponente nella fattispecie di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d) del D.M. 09.12.2014 e ss.mm.ii. *“efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un’economia circolare”*, conformemente alle

disposizioni di cui all'articolo 47 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER). In particolare, facendo riferimento all'articolo 47, comma 2 del suddetto Regolamento GBER, l'investimento presentato prevede una *“sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati)”*.

Tale progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di ca. 15.000 ton/anno di epicloridrina, composto organico clorurato, intermedio fondamentale nella chimica delle materie plastiche e nella preparazione delle resine epossidiche, attraverso l'utilizzo e il riciclo del glicerolo (sottoprodotto dell'industria del biodiesel). Gli investimenti totali sono pari ad €/000 56.000, di cui ritenuti ammissibili per €/000 55.050 e richiesti alle agevolazioni per €/000 20.000. In particolare, in ragione alla dimensione aziendale della società proponente, ovvero grande impresa, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del D.M. 09.12.2014 non sono state ritenute ammissibili spese per €/000 950 relative ad attività di consulenza.

La società individua i seguenti obiettivi ambientali:

- l'utilizzo di materie prime secondarie di origine biologica (glicerina) in sostituzione di materie prime di origine fossile (propene). In particolare, la glicerina riciclata è un sottoprodotto che ha numerosi impieghi, ma non tali da assorbire le grandi quantità che si sono rese disponibili negli ultimi anni con l'aumento della produzione di biodiesel;
- il riciclo della salamoia di cloruro di sodio, sottoprodotto di risulta del processo produttivo dell'epicloridrina, che dopo un complesso sistema di purificazione sarà utilizzata come materia prima nel processo di elettrolisi.

Inoltre, la società proponente ha sottolineato che, il processo di produzione dell'epicloridrina da glicerina è energeticamente più efficiente rispetto a quello tradizionale da propene. In particolare, il processo di produzione da propene ha un consumo energetico di 40 MJ per kg di epicloridrina prodotta, mentre il processo di produzione da glicerina ha un consumo energetico di 15 MJ per kg di epicloridrina prodotta. La differenza è principalmente legata alla temperatura di lavorazione, la clorurazione del propene richiede una

temperatura di ingresso di 400°C, mentre la clorurazione della glicerina ha luogo a 120°C.

Si evidenzia che, da una verifica tecnica preliminare gli investimenti non sono connessi a tecnologie che già costituiscono una pratica commerciale consolidata redditizia in tutta l'Unione europea, in quanto un solo impianto in UE produce attualmente epicloridrina da glicerolo con una tecnologia ancora non consolidata e in continua evoluzione; per di più, la proponente mediante il progetto di R&S intende sviluppare un processo produttivo ulteriormente evoluto rispetto ai livelli attuali.

Ulteriori approfondimenti in merito verranno condotti dall'Agenzia nell'eventuale successiva fase istruttoria, anche con il supporto di ENEA, sulla base di quanto previsto dalla circolare direttoriale 18 ottobre 2024 n. 42944.

Scenario controfattuale

Lo scenario controfattuale esposto dalla società è costituito da un investimento meno rispettoso dell'ambiente che avrebbe realizzato in assenza dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, lettera c) del Regolamento GBER, ovvero *“uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario”*. Nello specifico, lo scenario controfattuale ipotizzato prevede l'installazione di un impianto di produzione di ca. 15.000 ton/anno (pari capacità produttiva scenario di progetto) di epicloridrina da propene, un alchene prodotto dall'industria petrolifera, meno performante dal punto di vista ambientale, che comporterebbe un maggior consumo di materie prime per tonnellate di prodotto, un maggior consumo energetico ed un alto quantitativo di acque reflue, con una spesa totale d'intervento pari ad € 35.050.000,00, oltre spese per consulenze per € 950.000,00.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, a fronte di spese di investimento complessive pari a € 56.000.000,00, considerate ammissibili per € 55.050.000,00, sono stati dedotti costi per € 35.050.000,00 afferenti allo scenario controfattuale. Pertanto, i costi agevolabili, così come definiti in via preliminare, ammontano a € 20.000.000,00.

Agevolazioni concedibili

In considerazione di costi agevolabili pari a € 20.000.000,00, le agevolazioni massime concedibili risultano pari ad € 8.000.000,00 nel rispetto del massimale ESL (pari al 40%) previsto per i progetti di investimento di cui all'articolo 47 del GBER realizzati da grandi imprese, in un'area di territorio nazionale non ricompresa tra quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Nel corso dell'eventuale fase istruttoria saranno condotti dall'Agenzia approfondimenti in ordine alla conferma dell'inquadramento del progetto nella categoria di cui all'articolo 28, comma 1 del D.M., alla congruità ed ammissibilità delle singole voci di spesa, nonché alla componente agevolabile relativa ai costi supplementari connessi agli interventi di tutela ambientale, anche in considerazione del successivo parere tecnico che sarà espresso da ENEA;

- ❖ **il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** sarà realizzato nelle Regioni Piemonte e Toscana dalla società proponente Altair Chemical S.r.l. unitamente all'Università di Torino - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e all'Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria civile e industriale. Il suddetto progetto è finalizzato all'ottimizzazione del processo produttivo della epicloridrina a partire da glicerina, mediante attività mirate alla gestione della qualità delle materie prime e della cinetica delle reazioni chimiche ed all'efficientamento energetico del processo, incluso il recupero di calore dai composti organici e la purificazione della salamoia di cloruro di sodio. Le fasi principali del progetto in termini di ricerca industriale avranno ad oggetto l'analisi della qualità e della purezza del *feedstock* di glicerina, in collaborazione con l'Università di Torino. Mentre in termini di sviluppo sperimentale avranno ad oggetto lo sviluppo di sistemi di purificazione della salamoia di cloruro di sodio, in collaborazione con l'Università di Pisa, e l'ingegnerizzazione del processo anche mediante la consulenza del fornitore della linea produttiva Kanzler Verfahrenstechnik GmbH (KVT).

Le attività si articolano in quattro Obiettivi Realizzativi (OR), di seguito rappresentati:

- ✓ **OR1 (RI):** definizione del grado di purezza ottimale del glicerolo per garantire la massima resa e stabilità del processo, riducendo al contempo le criticità ambientali connesse all'utilizzo di materie prime di scarto;
- ✓ **OR2 (SS):** realizzazione di uno schema di processo ad alta efficienza energetica, in grado di massimizzare il recupero di calore e ridurre i consumi elettrici;
- ✓ **OR3 (SS):** costruzione delle principali sezioni impiantistiche: impianto di produzione HCl gas, impianto di sintesi dell'epicloridrina, impianto di purificazione della salamoia e impianto per la produzione di energia da *waste stream*;
- ✓ **OR4 (SS):** attività di *start-up*, test prestazionali e validazione tecnico-scientifica.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 6-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii., la valutazione preliminare del predetto progetto è stata affidata al Prof. Capisani, esperto indipendente, il quale in data 16.10.2025 ha trasmesso la relazione scientifica con esito positivo, in cui attestata che il progetto di ricerca, per gli aspetti scientifici e tecnici, risulta ammissibile alle successive fasi di valutazione da parte del *Ministero* per la stipula dell'Accordo di sviluppo (articolo 9-*bis*, comma 2-*bis* del richiamato decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.). Inoltre, l'esperto ha confermato la connessione diretta e funzionale tra il progetto di R&S e il progetto di investimento per la tutela ambientale. In particolare, i risultati del progetto di R&S verranno implementati nella nuova linea di produzione di epicloridrina a partire da glicerina al fine di ottimizzare ed efficientare il processo produttivo.

L'ammontare delle agevolazioni richieste, pari ad euro 3.452.250,00 nella forma di contributo diretto alla spesa, è in linea con l'intensità massima concedibile ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento UE n. 651/2014, pari al 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale ed al 25% per lo sviluppo sperimentale, maggiorata di 15 punti percentuali ai sensi dell'articolo 25, comma 6, lettera b) punto i) del citato Regolamento, in quanto il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi

sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

Ulteriori approfondimenti in merito verranno espletati nell'eventuale fase istruttoria;

- il *Ministero*, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza in data 9 dicembre 2025 al quale hanno preso parte anche i rappresentanti della Regione Piemonte, ha approfondito con il soggetto proponente e l'*Agenzia* i temi proposti e gli aspetti occupazionali;
- in particolare, l'incremento occupazionale derivante dalla realizzazione del programma sarà pari a 13 ULA;
- nel corso del suddetto tavolo negoziale, la Regione Piemonte ha manifestato la volontà di cofinanziare l'iniziativa in esame nel limite massimo di euro 350.000,00, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio 2025;
- alla luce delle valutazioni preliminari effettuate dall'*Agenzia* sul progetto di investimento per la tutela ambientale e dall'esperto scientifico sul progetto di R&S, il programma di sviluppo presentato è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, così come modificati dal decreto 2 novembre 2021. Tale criterio è da ricondurre al *“rilevante impatto ambientale del programma di sviluppo, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale di cui all'articolo 6 del decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.”*;
- per quanto esposto, il *Ministero* e la Regione Piemonte giudicano il programma di sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche svolte dall'*Agenzia* sul progetto di investimento per la tutela ambientale e dall'esperto scientifico sul progetto di R&S, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà le seguenti spese ammissibili ed agevolazioni concedibili:

Progetti (dati in €)	Investimenti previsti totali	Inquadramento finalità ambientale Art. 28 c.1	Investimenti ammissibili (A)	Scenario controfattuale (B)	Investimenti agevolabili (A-B)	Agevolazioni concedibili (contributo a fondo perduto)
-------------------------	---------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Altair Chemical S.r.l.	56.000.000,00	lett. d)	55.050.000,00	35.050.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00
Totale investimento tutela ambientale	56.000.000,00	-	55.050.000,00	35.050.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00
Altair Chemical S.r.l.	6.300.000,00	-	6.300.000,00	-	6.300.000,00	2.938.750,00
Università di Torino	350.000,00	-	350.000,00	-	350.000,00	227.500,00
Università di Pisa	440.000,00	-	440.000,00	-	440.000,00	286.000,00
Totale investimento R&S	7.090.000,00	-	7.090.000,00	-	7.090.000,00	3.452.250,00
Totale progetti	63.090.000,00	-	62.140.000,00	35.050.000,00	27.090.000,00	11.452.250,00

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta nella misura massima pari ad euro 11.452.250,00 (*undicimilioniquattrocentocinquantaduemiladuecentocinquanta/00*);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro 233.719,39 (*duecentotrentatremilasettecentodiciannove/39*);
- la Regione Piemonte, in relazione agli investimenti da attuare sul territorio regionale, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 7.000,00 (*settimila/00*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con la deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____;
- il *Ministero* intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 11.335.969,39 (*undicimilionitrecentotrentacinquemilanovecentosessantanove/39*), di cui euro 226.719,39 (*duecentoventiseimilasettecentodiciannove/39*) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della richiamata direttiva 2 marzo 2022, così come integrate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della predetta direttiva, per euro 50.000.000,00, dalle economie rinvenienti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 5 marzo 2021;
- il *Ministero* e la Regione Piemonte ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, manifestano la volontà di sottoscrivere l'Accordo di sviluppo (nel seguito "*Accordo*"), ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del

Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

- la società Altair Chemical S.r.l. unitamente all'Università di Torino - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e all'Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria civile e industriale, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiarano di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente *Accordo*, incarichi, di natura autonoma o subordinata, ad ex dipendenti del *Ministero* e della Regione Piemonte che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso *Ministero* o della stessa Regione, che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 *(Premesse)*

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

Articolo 2 *(Finalità)*

1. Con il presente *Accordo*, il *Ministero* e la Regione Piemonte si propongono di sostenere il programma di sviluppo per la tutela ambientale promosso dalla società Altair Chemical S.r.l. unitamente all'Università di Torino - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e all'Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria civile e industriale, come descritto nella proposta di contratto di sviluppo per la tutela ambientale, da realizzare presso le loro sedi operative ubicate nelle Regioni Piemonte e Toscana, nel periodo 2025-2027.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e la Regione Piemonte si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 e ss. mm. ii. ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'*Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito, in particolare, dall'articolo 9 del più volte citato decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nell'ambito della valutazione di merito di cui al punto 1, l'*Agenzia* condurrà tra l'altro i necessari approfondimenti in ordine all'inquadramento del progetto proposto nella categoria di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, alla congruità ed ammissibilità delle singole voci di spesa, nonché alla componente agevolabile relativa ai costi supplementari connessi agli interventi di tutela ambientale anche tenuto conto del successivo parere tecnico che sarà espresso da ENEA.
3. Con riferimento alla valutazione del progetto di R&S, l'*Agenzia* si avvarrà dell'esperto tecnico-scientifico, che valuterà la congruità e la tipologia delle spese, ai fini della quantificazione puntuale delle agevolazioni concedibili, nonché l'interconnessione funzionale tra il progetto di R&S e quello di tutela ambientale.
4. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni.

Articolo 4

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo per la tutela ambientale presentato dalla società Altair Chemical S.r.l. unitamente all'Università

di Torino - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e all'Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria civile e industriale, i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, il *Ministero* e la Regione Piemonte mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 11.685.969,39 (*undicimilioniseicentottantacinquemilanovecentosessantanove/39*), così come illustrato nella tabella sottostante:

Progetti (dati in €)	Investimenti previsti totali	Inquadramento finalità ambientale Art. 28 c.1	Investimenti ammissibili (A)	Scenario controfattuale (B)	Investimenti agevolabili (A-B)	Agevolazioni concedibili (contributo a fondo perduto)	Copertura
Altair Chemical S.r.l.	56.000.000,00	lett. d)	55.050.000,00	35.050.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	Ministero: € 11.335.969,39 Regione Piemonte: € 350.000,00
Totale investimento tutela ambientale	56.000.000,00	-	55.050.000,00	35.050.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	
Altair Chemical S.r.l.	6.300.000,00	-	6.300.000,00	-	6.300.000,00	2.938.750,00	
Università di Torino	350.000,00	-	350.000,00	-	350.000,00	227.500,00	
Università di Pisa	440.000,00	-	440.000,00	-	440.000,00	286.000,00	
Totale investimento R&S	7.090.000,00	-	7.090.000,00	-	7.090.000,00	3.452.250,00	
Totale progetti	63.090.000,00	-	62.140.000,00	35.050.000,00	27.090.000,00	11.452.250,00	
Costi di gestione						233.719,39	
Totale fabbisogno						11.685.969,39	
Totale copertura							11.685.969,39

- Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Piemonte sono pari ad euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 343.000,00 (*trecentoquarantatremila/00*) da erogare nella forma del contributo a fondo perduto ed euro 7.000,00 (*settemila/00*) per costi di gestione, a valere sulle risorse a tal fine destinate con la deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____.
- Il *Ministero* mette a disposizione risorse finanziarie complessivamente pari ad euro 11.335.969,39 (*undicimilionitrecentotrentacinquemilanovecentosessantanove/39*), di cui euro 11.109.250,00 (*undicimilionicentonovemiladuecentocinquanta/00*) da erogare nella forma del contributo a fondo perduto ed euro 226.719,39 (*duecentoventiseimilasettecentodiciannove/39*) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della richiamata direttiva 2 marzo 2022, così come integrate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della

predetta direttiva, per euro 50.000.000,00, dalle economie rinvenienti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 5 marzo 2021.

4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e, relativamente a quelle destinate all'erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati, nel rispetto di quanto in proposito previsto dalla richiamata convenzione in essere tra il *Ministero* e l'*Agenzia*.
5. I costi di gestione saranno riconosciuti all'*Agenzia* con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla citata convenzione in essere tra il *Ministero* e l'*Agenzia*.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. La società Altair Chemical S.r.l. unitamente all'Università di Torino - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e all'Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria civile e industriale si impegnano al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, Altair Chemical S.r.l., l'Università di Torino - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco e l'Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria civile e industriale decadono dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Il *Ministero* e la Regione Piemonte si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, la società beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche ed industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9

agosto 2018, n. 96, la società decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 6

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico di cui all'articolo 7.
2. La Regione Piemonte si impegna a trasferire, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, al *Ministero* l'importo di competenza, pari ad € 350.000,00 a seguito di specifica comunicazione del *Ministero* entro il 31.12.2025, unitamente all'avvenuta registrazione del presente *Accordo* presso la Corte dei Conti.
3. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 7

(Comitato tecnico)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

Articolo 8
(Durata dell'Accordo)

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2030, e comunque fino al completamento delle procedure di verifica ed accertamento degli investimenti rendicontati e di erogazione delle agevolazioni previste dall'*Accordo* medesimo, fatti salvi eventuali vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal *Ministero* e dalla Regione Piemonte.
2. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9
(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.
4. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero delle imprese e del made in Italy

Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese

Giuseppe Bronzino

Regione Piemonte

**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (INVITALIA)**

L'Amministratore delegato

Bernardo Mattarella

Altair Chemical S.r.l.

Il Rappresentante legale

Università di Torino - Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco

Il Rappresentante legale dell'Organismo di Ricerca

Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria civile e industriale

Il Rappresentante legale dell'Organismo di Ricerca
